



Atto n. 308/2020 **COMUNE DI CARAVINO**
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Via Cap. Saudino, 6 – 10010 CARAVINO (TO)
Telefono 0125-778107 - info@comune.caravino.to.it

ORDINANZA SINDACALE n. 23/2020

Caravino, 30.06.2020

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO DI CARAVINO PER TRASLAZIONE SALME.

IL SINDACO

In applicazione dei disposti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11.06.2020 ad oggetto: "Retrocessione concessione area cimiteriale ed accettazione donazione di tomba privata a favore del comune di Caravino e conseguenti indirizzi.", che prevede che il Comune di Caravino si faccia carico delle operazioni volte alla traslazione delle cinque salme attualmente presenti nei loculi della tomba contraddistinta con il numero "111" della planimetria cimiteriale, in altra tomba contraddistinta con il numero "27";

richiamato l'affidamento di incarico di cui a determinazione n. 28 del 29/06/2020 a favore della Ditta Cavallari Srl, con sede legale in Barone C.se, via Montechiaro n. 1 (P.IVA 10128890018);
dato atto che gli uffici comunali hanno concordato con la ditta il giorno 02.07.2020 quale data di intervento per le operazioni suddette;

Visto il vigente regolamento comunale di igiene;

Vista la legge 07-08-1990, n. 241;

Visto il T.U.E.L. D. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati:

la chiusura al pubblico del cimitero comunale del Capoluogo di Caravino nel giorno di giovedì 2 luglio 2020 dalle ore 8,00 fino alla conclusione delle operazioni;

è data la possibilità ai familiari dei defunti oggetto di traslazione di assistere limitatamente alle operazioni di richiusura dei feretri nei loculi di nuova collocazione;

DISPONE

L'esposizione della presente ordinanza presso il Cimitero di Caravino e all'Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito del Comune;

L'inoltro della presente ai familiari ed alla ditta di onoranze funebri incaricata dai familiari alle operazioni oggetto della presente;

AI sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al Tribunale amministrativo regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

Contro gli eventuali trasgressori si procederà a norma delle vigenti leggi con denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.



IL SINDACO
Clara Angela PASQUALE